



Scuola Secondaria di 1° grado “G. Pavoncelli”
Piazza della Repubblica s.n. 71042- Cerignola (FG)
Tel. e fax 0885 426800 C.F. 81004190716 - C.M. FGMM04100B
web-site: www.scuolamediapavoncellicerignola.edu.it e-mail: fgmm04100b@istruzione.it



REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 469 del 27 marzo 2020 con la quale è stato approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia,

primarie, secondarie di primo e di secondo grado del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2020/2021;

VISTA la delibera del Consiglio d'istituto n. 6/4 del 24 giugno 2020 che fissa l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021 al 7 settembre 2020;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio del'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell'USR Veneto;

VISTO il documento "Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza", a cura dell'USR Emilia Romagna;

VISTO il documento "Proposte operative per i dirigenti scolastici", del Politecnico di Torino;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS CoV- 2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

VISTO il DL 111 del 6 agosto 2021;

VISTO il Piano Scuola 2021/2022;

VISTO il Protocollo sicurezza del MI del 14 agosto 2021;

VISTO il Protocollo d'Istituto allegato al Regolamento;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATE le "Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a. s. 2021/2022)";

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato dal Consiglio di Istituto e aggiornato su proposta del Collegio dei docenti;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'istruzione delle alunne e degli alunni nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, alle aule e agli spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

ACQUISITO il parere favorevole del Commissione scolastica per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022, che integra e completa il Protocollo sicurezza d'Istituto 2021/2022.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le alunne, gli alunni, le famiglie, il personale scolastico, il Dirigente scolastico.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, su parere della Commissione sicurezza e del Collegio dei Docenti.
3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di **sanzioni disciplinari** sia per il personale scolastico sia per le alunne e gli alunni con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento (si fa riferimento al Regolamento di disciplina presente nel Regolamento di Istituto, in quanto il rispetto delle regole riguardanti le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-Cov-2 rientra nel "rispetto dei compagni e del personale della scuola e dell'ambiente scolastico").

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico pubblica sul sito web istituzionale della Scuola, consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché
 - a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
 - b) sottopongono a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe, in coerenza con il Piano annuale delle Attività del personale ATA, qualora fosse nuovamente possibile utilizzare gli spazi comuni;
 - c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
 - d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;

e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle alunne e degli alunni.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;

b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;

c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;

d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;

e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire

- Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
- Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
- Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine;
- Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.

f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;

g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati. Qualora il Commissario straordinario fornisca un numero adeguato di mascherine chirurgiche alle Scuole, si provvederà alla consegna a tutte le alunne e a tutti gli alunni di mascherine chirurgiche nel corso della prima ora di lezione. Comunque, è fatto obbligo per gli alunni, per i docenti e il personale ATA e per tutti gli utenti di recarsi a Scuola con una mascherina propria. Al personale docente e ATA sarà consegnata una mascherina chirurgica all'inizio di ogni giornata lavorativa;

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della Sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato un fazzoletto, una salviettina igienizzante, ecc., e prima e dopo aver mangiato;

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono (compresi i docenti) sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le sale riservate al personale docente, gli uffici e gli ambienti di servizio. Possibilmente, l'aerazione deve essere continuativa per tutta la durata delle lezioni. Inoltre, è necessario aprire le porte delle aule periodicamente o sempre durante le attività didattiche per favorire l'aerazione;

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;

4. Tutto il personale è tenuto a possedere ed esibire il Green pass secondo quanto previsto dalla normativa vigente per accedere all'edificio scolastico (sintetizzata dalle Circolari nn. 404 e 406, e successive comunicazioni del dirigente scolastico). Sarà compito del dirigente scolastico e dei suoi delegati far rispettare la normativa vigente relativa al Green Pass. Eventuali modifiche alla stessa, saranno tempestivamente comunicate al personale della Scuola.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale o Nazionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di alunne, alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (fgmm04100b@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso la reception un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle alunne e degli alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso. Per tali soggetti è prevista la misurazione della temperatura corporea.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui al comma precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6. Se la temperatura corporea risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

7. È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari e prendere un appuntamento preventivo;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 Ruolo delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le alunne e gli alunni sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che partecipano allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le alunne e gli alunni devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa - scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri digitali e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.

3. Le famiglie delle alunne e degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza o telefonicamente su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.

7. Nel caso in cui le alunne e gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il pediatra di scelta personale, il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

8. Le specifiche situazioni delle alunne e degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Suddivisione dell'edificio scolastico in settori e transiti durante le attività didattiche

1. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su disposizione del Dirigente scolastico. La sede è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare, nonché i percorsi di ingresso e di uscita. I settori sono contrassegnati da colori.

2. A ciascun settore sono assegnati, su disposizione del Dirigente scolastico, canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le alunne e gli alunni delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, sono consentiti l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti, evitando assembramenti, ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Alle alunne e agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina,

- in uno dei laboratori didattici della scuola, se attivati, nella palestra (se in uso) o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- ai servizi igienici se non presenti (o momentaneamente non funzionanti) all'interno del proprio settore;

5. Alle alunne e agli alunni è fatto rigoroso divieto di recarsi negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico;

6. Anche gli intervalli si svolgeranno all'interno della classe assegnata. Le alunne e gli alunni durante gli intervalli restano in aula al loro posto.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle alunne e degli alunni per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 8:10, secondo le disposizioni previste dal dirigente scolastico, in modo scaglionato e seguendo il percorso assegnato. Le alunne e gli alunni devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando

correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini e i cortili sia negli spazi antistanti, quindi all'interno della Scuola.

2. Al suono della campana di ingresso le alunne e gli alunni devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico, in fila indiana. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le alunne e gli alunni che arrivano a scuola dopo l'orario stabilito raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.

3. Una volta raggiunta la propria aula, le alunne e gli alunni prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina chirurgica. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica disposizione del Dirigente scolastico. I Collaboratori incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle alunne e degli alunni dovranno essere presenti alle ore 7:50. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ovvero alle ore 8:10, a seconda dell'orario stabilito per i vari settori (inizio delle lezioni scaglionato alle ore 8:15 e 8:20).

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale alunne e alunni devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate su due turni scanditi dal suono della campana alle ore 13:15 e 13:20. Il tempo prolungato terminerà le lezioni il martedì e venerdì alle ore 16.15. Le lezioni termineranno rispettivamente alle 9.15, alle 10.15, alle 11.15, alle 12.15, alle 13.15 (primo turno), 13.20 (secondo turno).

6. La prima delle due campane indica la fine delle attività didattiche per i primi tre settori, la seconda e la terza per gli altri settori. Le alunne e gli alunni di ciascuna classe, in base all'ordine alfabetico per cognome o in base alla disposizione del proprio banco, in fila indiana, in maniera rapida e ordinata, lasciano l'aula attraverso i canali di uscita assegnati a ciascun settore. Per nessun motivo è consentito alle alunne e agli alunni di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici. Il docente dell'ultima ora li accompagna sino al cancello di uscita.

7. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico.

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola hanno una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le alunne, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre (se in uso per attività ginniche).

2. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti possono fare uso degli spazi all'aperto, nelle giornate di bel tempo, per svolgere attività didattiche, mantenendo il distanziamento fisico e rispettando le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

3. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, i banchi e gli altri strumenti didattici di uso comune, la prima delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla seduta del docente ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma

svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le alunne e gli alunni.

4. Durante le attività in aula e in laboratorio le alunne e gli alunni possono temporaneamente togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante, dietro autorizzazione di quest'ultimo. Le alunne e gli alunni possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive, le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti, qualora fossero nuovamente attivate.

5. Nel caso in cui una sola alunna alla volta o un solo alunno alla volta abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno sempre indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe dell'alunna o dell'alunno, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è obbligatorio che la mascherina chirurgica sia indossata sempre, salvo dietro autorizzazione del docente, per bere, mangiare, parlare, o nei casi certificati.

6. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità - caso raro - di raggiungere una delle postazioni delle alunne e degli alunni, le alunne e gli alunni le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina chirurgica, qualora ne abbiano avuto il momentaneo permesso oppure stiano mangiando o bevendo.

7. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le alunne e gli alunni sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.

8. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente aerati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Qualora la situazione climatica lo consenta, è necessario aerare le aule e i laboratori durante tutta la durata delle attività didattiche. All'inizio della lezione, l'insegnante individua le alunne e gli alunni incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario. Prima e dopo l'apertura delle finestre, gli alunni devono detergere le mani con il gel sanificante. Risulta necessario anche tenere aperta quanto più possibile la porta delle aule e dei laboratori al fine di favorire ulteriormente l'aerazione continua dei locali.

9. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le alunne, gli alunni e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art. 10 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non siano perfettamente in ordine ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle alunne e degli alunni ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli (pause relax dalle 9.05 alle 9.15, dalle 10.05 alle 10.15, dalle 11.05 alle 11.15, dalle 12.05 alle 12.15, dalle 13.05 alle 13.15) che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al settore avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 11 - Accesso ai distributori automatici di alimenti

1. L'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è consentita l'attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina chirurgica o FFP2. L'accesso è consentito solo al personale della Scuola.
2. Prima e dopo l'accesso ai distributori è obbligatorio igienizzare le mani, così come prima e dopo l'operazione del bere e del mangiare.
3. Anche nelle Sale professori è obbligatorio rispettare il distanziamento di almeno 1 metro così come è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica.

Art. 12 – Riunioni

1. Le riunioni degli Organi collegiali e delle Commissioni si svolgeranno di norma in modalità telematica. Le riunioni di lavoro, che permettano il distanziamento fisico, indette dal dirigente scolastico, potranno svolgersi in presenza, nel rispetto di tutte le relative norme per la prevenzione e il contenimento del COVID-19.
2. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono sospese le assemblee dei genitori, se non in modalità telematica.

Art. 13 – Norme igieniche

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani; inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante, nonché in tutte le aule.
3. Le alunne, gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati comunque a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per utilizzo strettamente personale.
4. Alle alunne e agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le alunne e gli alunni valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. Ai genitori è vietato recarsi a scuola per portare materiale didattico o altro ai propri figli.

Art. 14 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all' 1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.
4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni.
5. Le cattedre, le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione.
6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Art. 15 - Precauzioni igieniche personali

1. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine FFP2, visiere, scarpe anti infortunio, guanti monouso e camici monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori o ai Referenti COVID, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza (Aula Covid) e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una alunna o un alunno, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. A questi soggetti deve essere fornita una mascherina chirurgica. Lo stesso addetto deve indossare una mascherina FFP2. Altre disposizioni si trovano nell'Allegato Protocollo.
2. Nel caso i sintomi riguardino una alunna o un alunno, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24

aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda) e successive modifiche (Rapporto ISS n. 58/2020 del 21 agosto).

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del dirigente scolastico e dei Referenti COVID, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 17 - Gestione dei lavoratori, delle alunne e degli alunni fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. Aspettiamo ulteriori indicazioni dal MI su come gestire i lavoratori fragili e su come essi possano eventualmente garantire la prestazione lavorativa.

2. Per alunne e alunni fragili si intendono le alunne e gli alunni esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, come da relativa circolare dirigenziale.

Allegati al presente Regolamento

ALLEGATO I - Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici, ed i tecnici, è da considerarsi basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e nel "Protocollo sicurezza" del MI del 14 agosto 2021, le seguenti istruzioni specifiche:

- È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai colleghi di almeno 1 metro.

- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute oppure si usi frequentemente il gel igienizzante, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.). Opportuno è anche utilizzare il gel disinfettante ogni qualvolta sia ritenuto utile. Necessario è rispettare il distanziamento sociale come previsto dal presente Regolamento e dal Protocollo allegato.

ALLEGATO II - Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione

del SARS-CoV-2 e quanto previsto dal “Protocollo di sicurezza” del MI del 14 agosto 2021 nonché nelle ulteriori disposizioni del dirigente scolastico e del DSGA, le seguenti istruzioni specifiche:

- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.);
- Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui trattare, all’inizio dell’attività lavorativa e quando necessario, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune.

Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici:

1. Apertura e chiusura della scuola;
2. Apertura e chiusura dei locali;
3. Pulizia e disinfezione degli ambienti;
4. Pulizia accurata dei servizi igienici;
5. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza);
6. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione. Si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue:

- All’arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni;
 - Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali ed eventuali capi di abbigliamento;
 - Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso, visiere, camici, e mascherine e tutti i D.P.I previsti;
 - Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all’igienizzazione di telefoni, ma anche alle tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune;
 - Sanificare ad ogni cambio di docente la cattedra, il computer, la tastiera, la sedia e tutta l’area riservata al personale;
 - Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi;
 - Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno;
 - A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni;
 - Alla fine di ogni “pausa relax” i collaboratori dovranno igienizzare i servizi igienici – si veda Protocollo allegato;

- Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l'ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina chirurgica e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l'ufficio o l'agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l'eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente infettivi e sostituendoli con un paio di nuovi;
- Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dall'edificio scolastico, sempre indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena possibile;
- Nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5 minuti; quando possibile, per l'intero arco della giornata;
- Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici e nelle aule;
- Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata nell'apposito contenitore e sostituita con una nuova;

Si ricorda che è severamente vietato consumare cibo o bevande negli spazi comuni.

ULTERIORI ISTRUZIONI SARANNO DIRAMATE ATTRAVERSO ORDINI DI SERVIZIO SPECIFICI.

ALLEGATO III

Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni

1. Le famiglie effettuano il controllo della **temperatura** corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell'ISS n.58/2020 e successive modifiche.
2. I genitori **non devono assolutamente mandare a scuola** i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, nausea, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell'olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. In questi casi i genitori devono contattare il proprio Pediatra di libera scelta e/o il medico di medicina Generale e fare in modo che il proprio figlio resti presso il proprio domicilio.
3. Tutti gli alunni della scuola devono essere dotati dalla famiglia di **mascherina monouso chirurgica**. Qualora il Commissario straordinario dotasse la Scuola di un numero sufficiente di mascherine, si provvederà a consegnare alle alunne e agli alunni una mascherina chirurgica nel corso della prima ora di lezione.

La mascherina sarà indossata sempre, sia quando si sta seduti sia in situazioni di movimento. Può essere abbassata solo quando si mangia o si beve.

4. Le mascherine monouso dovranno essere **smaltite** esclusivamente negli appositi **contenitori**. È opportuno, per le alunne e gli alunni, l'uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina qualora non si possa smaltire subito negli appositi contenitori.
5. L'accesso alla **segreteria** sarà garantito tutti i giorni, secondo l'orario previsto, sempre previo **appuntamento**, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza nonché della temperatura corporea. Tutti hanno l'obbligo di possedere ed esibire il Green pass tranne le alunne e gli alunni.
6. Non è ammesso l'**ingresso a scuola dei genitori**, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi. Anche i genitori devono possedere ed esibire il Green pass. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola.
7. Il **materiale didattico** di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni.
8. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio **materiale scolastico** con i compagni.
9. Ogni unità oraria prevederà almeno cinque minuti di "**pausa relax**", durante la quale gli alunni possono recarsi al bagno, scaglionati e in caso di effettiva necessità. Al fine di evitare assembramenti, l'**accesso ai bagni** sarà comunque consentito anche durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.
10. Nel periodo di relax o al cambio dell'ora sarà effettuato un **ricambio dell'aria** nell'aula, aprendo le finestre. Il ricambio d'aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora e ogni qual volta sia ritenuto necessario. Qualora la situazione climatica lo consenta, le finestre delle aule saranno sempre aperte. Per favorire il ricambio dell'aria, anche le porte delle aule saranno di norma aperte.
11. Gli alunni devono **lavarsi bene le mani** ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con le salviette usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.
12. Per l'**accesso ai bagni** e agli altri spazi comuni è previsto l'uso della **mascherina chirurgica**, per tutti gli alunni.
13. Sono previsti **due intervalli** di 10 minuti ciascuno (alle 10.05 e alle 12.05). Gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la **merenda**, rigorosamente personale, al proprio posto. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi al bagno, con le medesime modalità previste per la pausa relax. Gli intervalli assorbono le relative pause relax nelle ore che li precedono. Anche durante gli intervalli si provvederà al ricambio d'aria.
14. Le **bottigliette d'acqua** e le **borracce** degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni.
15. I **banchi** devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle due gambe anteriori.

16. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante **azione educativa** sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
17. Gli **ingressi e uscite** devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate, seguendo il percorso del relativo settore. Saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse alcune porte di sicurezza.
18. I genitori devono impegnarsi a **rispettare rigorosamente gli orari** indicati per l'entrata e l'uscita, che possono variare da classe a classe.
19. Occorre rispettare sempre il distanziamento di 1 metro, di 2 metri dalla cattedra alla prima seduta dei banchi.
20. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici. Sono vietati assembramenti.
21. Le singole scuole dispongono di **termometri a infrarossi**. In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione all'ingresso.
22. Qualora un alunno si **senta male a scuola** rivelando i sintomi sopradetti, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire **la costante reperibilità** di un familiare o di un delegato, durante l'orario scolastico.
23. In caso di **assenza per malattia**, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria dell'istituto, esclusivamente per telefono al numero 0885426800.
24. Dopo **assenza per malattia pari o superiore a 5 giorni**, la riammissione è consentita con certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
25. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le **salviette di carta usa e getta**.
26. Per evitare assembramenti all'esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore.
27. I **colloqui dei genitori** con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza o per via telefonica, previo appuntamento via e-mail.

ALLEGATO IV – Regolamento per alunni BES

1. Per gli studenti con disabilità, priorità irrinunciabile, sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, sentite le famiglie e le varie associazioni, la presenza quotidiana a scuola, in una dimensione inclusiva vera e partecipata.
2. Per alcune tipologie di disabilità, sarà opportuno studiare accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni del Documento tecnico del CTS. Inoltre si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

3. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Oltre alla mascherina chirurgica o FFP2, infatti, la scuola fornirà ai docenti di sostegno anche una visiera per garantire loro un'ulteriore protezione. Inoltre, per casi opportunamente valutati, si prevederà anche la fornitura di camici monouso e guanti. Il singolo docente, valutato caso per caso il proprio alunno, sentite le funzioni strumentali e i responsabili di dipartimento, valuterà l'uso del camice, della visiera, della mascherina FFP2 e dei guanti.
4. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti.
5. Nel caso ci siano situazioni a rischio o che i genitori ritengono a rischio, occorre recarsi dal medico di base/pediatra per la valutazione clinica e se il medico certifica una fragilità dell'alunno/a la famiglia dovrà immediatamente segnalarla alla scuola. La famiglia ha l'obbligo di rappresentare tale condizione in forma scritta e documentata.
6. È consentito ai docenti di sostegno e agli alunni BES di recarsi in aule riservate solo per i casi concordati con i Referenti dell'area inclusione; a ogni cambio di docenti e alunni, tali aule saranno igienizzate dai collaboratori scolastici.
7. Si ribadisce che, per ragioni di sicurezza, tranne casi eccezionali, nelle aule deve essere presente 1 solo docente di sostegno con il docente curricolare. L'assistente alla comunicazione deve di norma effettuare la sua prestazione in orari non coincidenti con quelli del docente di sostegno.

Prevenzione COVID-19. Protocollo di misure organizzative idonee a garantire la sicurezza e la protezione degli studenti e dei lavoratori

1. PREMESSA

La Scuola Secondaria di I grado “Giuseppe Pavoncelli” di Cerignola (FG) in relazione alle situazioni di rischio per la salute determinate dalla diffusione del COVID-19 e in conformità alle recenti disposizioni legislative, intende adottare tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere messe in atto con la collaborazione di tutti i dipendenti.

Si è provveduto, a integrare il Documento di valutazione dei rischi ex art. 17, comma 1, lettera a) ed art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09), nonché la ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro di propria competenza, alla quale si fa costante ed esplicito riferimento. Il procedimento sulla valutazione dei rischi ex art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, è stato attuato in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, arch. Maria Bianco, con il Medico competente dott. Matteo Ciavarella, e il D.S.G.A Sign. Damiana Grazia Galantino, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Prof.ssa Rosanna Merra, e la Commissione Sicurezza COVID-19.

2. OBIETTIVO DEL PIANO

Obiettivo del presente protocollo è rendere la scuola un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere in serenità le attività lavorative. A tal riguardo, vengono indicati tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Decreto Legge 6/2020 convertito con modificazioni dalla L. 13/2020
2. Decreto Legge 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 27/2020
3. Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020
4. DPCM 11 marzo 2020
5. DPCM 10 aprile 2020
6. DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020
7. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, adottato dal Ministro dell'Istruzione con Decreto prot. n. 39 del 26 giugno u.s., nella prospettiva del rientro a scuola in presenza
8. Verbale n. 94 della riunione tra il MIUR e il Comitato Tecnico Scientifico, tenuta presso la Protezione Civile in data 7 luglio 2020.
9. Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
10. il documento “Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

11. VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
12. l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
13. il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
14. la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
15. VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
16. VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;
17. il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
18. il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell'USR Veneto;
19. il documento "Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza", a cura dell'USR Emilia Romagna;
20. il documento "Proposte operative per i dirigenti scolastici", del Politecnico di Torino;
21. le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
22. il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;
23. **Visto il Piano Scuola 2021/2022;**
24. **Visto il D.L. 111 del 06/08/2021;**
25. **Visto il Protocollo di sicurezza a. s. 2021/2022.**

4. INFORMAZIONE

L'Istituto scolastico informa tutti i lavoratori e chiunque entri nelle sedi di competenza circa le disposizioni di sicurezza, affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici apposita segnaletica per garantire l'informazione chiara sulle misure di prevenzione igienico-sanitaria, con particolare **riferimento all'art. 263 del D.L.**

La scuola fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, e in particolare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. Nello specifico, si evidenzia che nell'estratto del verbale n. 39, 5 agosto 2021, il CTS ha espresso l'avviso "che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute". In conformità alle disposizioni di legge, a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sussiste l'obbligo per il personale scolastico (docente e non docente) di possesso e di esibizione di certificazione verde COVID-19 – cosiddetto Green Pass (ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata in coerenza con la Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309). A tal proposito si segnala che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata: dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso

- una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
- a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

- a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultatonegativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore)

5. REGOLE GENERALI

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati. La mascherina chirurgica è vivamente consigliata anche per gli utenti. Qualora il Commissario straordinario fornisca un numero adeguato di mascherine chirurgiche alla Scuola, si provvederà alla consegna a tutte le alunne e a tutti gli alunni di mascherine chirurgiche nel corso della prima ora di lezione. Comunque, è fatto obbligo per gli alunni di recarsi a Scuola con una mascherina propria.

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della Sanità), in particolare prima di accedere alle aule didattiche, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato;

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le sale riservate al personale docente, gli uffici e gli ambienti di servizio; quando la situazione climatica lo consenta, l'aerazione potrà essere prolungata e continuativa.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;

6. MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di alunne, alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (**fgmm04100b@istruzione.it**) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso la reception un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle alunne e degli alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. Per tali soggetti è prevista la misurazione della temperatura corporea.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

• di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,

e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6. Se la temperatura corporea risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

7. È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari e prendere un appuntamento preventivo;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

7. RUOLO DELLE ALUNNE, DEGLI ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le alunne e gli alunni sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che partecipano allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le alunne e gli alunni devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.

3. Le famiglie delle alunne e degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti e del presente Regolamento e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. **Fino alla fine dello stato di pandemia**, sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.

5. Nel caso in cui le alunne e gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il pediatra di scelta personale, il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

6. Le specifiche situazioni delle alunne e degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Suddivisione dell'edificio scolastico in settori e transiti durante le attività didattiche.

1. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente scolastico. La sede è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare, nonché i percorsi di ingresso e di uscita. I settori sono contrassegnati da specifica segnaletica e da colorazioni differenti all'esterno.

2. A ciascun settore è assegnato, su determina del Dirigente scolastico, il canale di ingresso e uscita, individuati da apposita segnaletica orizzontale, attraverso la quale le alunne, gli alunni delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia,

mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Alle alunne e agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi ai servizi o nei laboratori, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina;

- è fatto rigoroso divieto di recarsi negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico per i quali è inibito l'accesso;
- è consentito recarsi ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;

5. Anche gli eventuali intervalli, se previsti, si svolgeranno all'interno della classe assegnata. Le alunne e gli alunni durante gli eventuali intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere o agli alunni fragili, certificati da documentazione medica e qualora si rispetti il distanziamento sociale.

8. OPERAZIONI DI INGRESSO E DI USCITA DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI PER LE LEZIONI

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 8:10, secondo le disposizioni previste dal dirigente scolastico, in modo scaglionato e seguendo il percorso assegnato. Le alunne e gli alunni devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili sia negli spazi antistanti, quindi all'interno della Scuola.

2. Al suono della campana di ingresso le alunne e gli alunni devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico, in fila indiana, senza creare assembramenti. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le alunne e gli alunni che arrivano a scuola dopo l'orario stabilito raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni;

3. Una volta raggiunta la propria aula, le alunne e gli alunni prendono posto al proprio banco assegnato senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito. I Collaboratori incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle alunne e degli alunni dovranno essere presenti alle ore 8:00. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ovvero alle ore 8:10, a seconda dell'orario stabilito.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale alunne e alunni devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita seguono l'orario come da comunicazione pubblicata sul sito della scuola, secondo il seguente orario:

- ore 13.05 (primo scaglione);
- ore 13.15 (secondo scaglione);
- ore 16.15 (martedì e venerdì, tempo prolungato).

Con apposita comunicazione sarà definita la tempistica per ogni classe.

6. Le alunne e gli alunni di ciascuna classe, sulla base di un apposito orario di uscita basato sull'ordine alfabetico per cognome/in base alle postazioni, in maniera rapida e ordinata, lasciano l'aula attraverso i canali di uscita assegnati a ciascun settore. Per nessun motivo è consentito alle alunne e agli alunni di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici né fare assembramenti.

7. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, come stabilito anche da apposite comunicazioni e note di servizio.

9. MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Ciascuna aula didattica della scuola ha una capienza indicata e nota. Per ogni aula e/o spazio didattico è stato individuato il numero massimo di alunni che può ospitare, considerando distanze maggiori rispetto a quelle fornite dal CTS (Comitato Tecnico- Scientifico).

1. Le classi sono state assegnate alle aule in modo tale che a ciascun alunno sia riservata una superficie adeguata, ed una distanza di almeno un metro da ciascun altro compagno di scuola; il docente sia ad almeno 2 metri di distanza dalla prima fila di banchi e/o sedie. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le alunne, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle attività fisiche all'esterno e all'interno.
2. Disponiamo, in alcune sedi, di ampi giardini e spazi comuni. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a farne regolarmente uso.
3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
4. All'interno delle aule della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, i banchi e gli altri strumenti didattici di uso comune, la prima delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla seduta del docente ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica o in spazi dedicati. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le alunne e gli alunni.
5. Durante le attività in aula le alunne e gli alunni **non** possono togliere la mascherina, salvo dietro autorizzazione del docente, per bere, mangiare o nei casi certificati.
6. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le alunne e gli alunni sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.
7. Le aule devono essere frequentemente areate ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta che uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Nel caso in cui la situazione climatica lo consenta, l'aerazione potrà essere continuativa.

10 - ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.
2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.
3. Chiunque noti che i bagni non siano perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle alunne e degli alunni ai servizi igienici sarà consentito uno per volta, durante gli intervalli di tempo stabiliti nelle frazioni orario di lezione (10 minuti durante ogni lezione), previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali ed eventualmente comunicare anomalie al Dirigente Scolastico o alle sue collaboratrici. Al fine di evitare assembramenti, l'accesso ai servizi, se motivato, deve essere accordato sempre dagli insegnanti.

11. ACCESSO AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E/O SOMMINISTRAZIONI PASTI

1. L'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e riservato al solo personale. Nei pressi dei distributori è consentita l'attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di

distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina. L'accesso è consentito solo al personale della Scuola.

Prima e dopo l'accesso ai distributori è obbligatorio igienizzare le mani, così come prima e dopo l'operazione del bere e del mangiare.

Le misure di sicurezza da adottarsi in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l'uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione potrà quindi avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale.

12. RIUNIONI

1. Le riunioni degli Organi collegiali e delle Commissioni si svolgeranno di norma in modalità telematica. Le riunioni di lavoro, che permettano il distanziamento fisico, indette dal Dirigente scolastico, potranno svolgersi in presenza, nel rispetto di tutte le relative norme per la prevenzione e il contenimento del COVID-19.

2. Fino alla fine dello stato di pandemia, salvo diverse indicazioni, sono sospese le assemblee dei genitori e alunni, se non in modalità telematica.

13 .EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. Gli spogliatoi della scuola sono utilizzati dagli alunni nel numero massimo riportato sulla porta di accesso agli stessi e gli indumenti vanno conservati in borsoni o buste portate dagli studenti

14 . NORME IGIENICHE

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani; inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante, nonché in tutte le classi.

3. Le alunne, gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati comunque a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle alunne e agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le alunne e gli alunni valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. Ai genitori è fatto divieto recarsi a scuola per portare materiale didattico o altro ai propri figli.

15. GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori o ai Referenti COVID, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una alunna o un alunno, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. Agli alunni deve essere fornita una mascherina chirurgica e si deve condurre nella apposita Sala COVID. Lo stesso addetto deve indossare una mascherina chirurgica o FFP2.

2. Nel caso i sintomi riguardino una alunna o un alunno, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda) e successive modifiche (Rapporto ISS n. 58/2020 del 21 agosto).

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del Dirigente scolastico e dei Referenti COVID, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

16. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

Per il personale amministrativo, compatibilmente con la dimensione degli uffici e al layout delle postazioni di lavoro (scrivanie), al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza nonché il rispetto delle distanze interpersonali previste di almeno un metro, con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti, il Dirigente Scolastico organizzerà il lavoro del personale, in stretta intesa con il DSGA, rimodulando gli spazi di lavoro. Per gli ambienti in cui operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio:

- 1) il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro;
- 2) l'introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, sportello per l'accoglienza dell'utenza);
- 3) l'uso di DPI quali guanti monouso in lattice (o equivalenti) e mascherine chirurgiche monouso.

17. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2.

Nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività della Scuola, si adotteranno i DPI idonei.

Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, anche laddove viene rispettata la "distanza di sicurezza" deve essere previsto l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come normato dal D.L. 9/2020 convertito con modificazioni nella L. 12/2020 (art. 34) in combinato con il D.L. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. 27/2020 (art. 16 c. 1).

Personale amministrativo e tecnico

Mascherina chirurgica monouso a tre strati: 2 strati esterni in TNT; 1 strato interno con alta capacità filtrante conforme alla norma UNI EN 14683:2019

Guanti monouso in lattice / vinile / nitrile conformi alle normative UNI EN 420: *Requisiti generali* e UNI EN 374: *Guanti per la protezione dei microrganismi*

Le mascherine chirurgiche devono essere indossate per l'intera giornata e per tutte le fasi lavorative.
I DPI devono essere sostituiti ogni qualvolta presentino condizioni fisiche tali da non garantire più la protezione necessaria (sporche, danneggiate, umide, ecc.).
Una volta usate, le mascherine ed i guanti monouso devono essere immediatamente smaltiti nella spazzatura, in contenitori con coperchio.
Seguire scrupolosamente le istruzioni su come indossare e rimuovere la mascherina.

Collaboratori scolastici

Mascherina chirurgica monouso a tre strati: 2 strati esterni in TNT; 1 strato interno con alta capacità filtrante conforme alla norma UNI EN 14683:2019
Guanti monouso in lattice / vinile / nitrile conformi alle normative UNI EN 420: *Requisiti generali* e UNI EN 374: *Guanti per la protezione dei microrganismi*
In più, in occasione di operazioni di pulizia e sanificazione di locali e ambienti:
Mascherina filtrante FFP2 in tessuto non tessuto (TNT) ipoallergenico monouso conforme alla normativa UNI EN 149:2009: *Semimaschere filtranti contro le particelle*
Visiere/occhiali a maschera paraschizzi
Camici personali

Le mascherine chirurgiche devono essere indossate per l'intera giornata e per tutte le fasi lavorative.
Le mascherine filtranti, invece, devono essere indossate solo per le operazioni di pulizia.
I DPI devono essere sostituiti ogni qualvolta presentino condizioni fisiche tali da non garantire più la protezione necessaria (sporche, danneggiate, umide, ecc.).
Una volta usate, le mascherine ed i guanti monouso devono essere immediatamente smaltiti nella spazzatura, in contenitori con coperchio.
Seguire scrupolosamente le istruzioni su come indossare e rimuovere la mascherina.
L'utilizzo dei guanti monouso va limitato ai casi in cui è consigliato e non esteso a tutto il giorno.
Il virus non passa dalle mani, vi si deposita, come si deposita sui guanti. Per questo motivo è utile ed indispensabile effettuare una frequente pulizia delle mani. Indossare i guanti a lungo può essere controproducente, perché la pelle non traspira e con il caldo e l'umidità diventa terreno di coltura di microrganismi. L'utilizzo dei guanti, quindi, deve essere limitato alle occasioni di contatto con superfici che potrebbero essere contaminate.
Occorre porre grande attenzione a come si tolgono: vanno levati al contrario e gettati immediatamente, perché diventano essi stessi fonte di propagazione.

Docenti/Docenti di sostegno

Mascherina chirurgica monouso a tre strati: 2 strati esterni in TNT; 1 strato interno con alta capacità filtrante conforme alla norma UNI EN 14683:2019. Per gli IdS eventuale visiera paraspruzzi, guanti e camice monouso.
Per i docenti di sostegno è prevista, su richiesta, e in base alla disabilità dell'alunno, mascherina FFP2, visiera e camici monouso.

Pubblico

Mascherina chirurgica o di comunità, di propria dotazione; si definiscono mascherine di comunità "mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso". Al momento dell'accesso dovranno igienizzare le mani dai dispenser appositi.

18. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per l'eventuale accesso di fornitori esterni sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche ben definite che riducano le occasioni di contatto con il personale della scuola.

L'accesso di personale esterno nei locali dell'Istituto è consentito ai soli fornitori che svolgono attività strettamente necessarie alla continuità produttiva (manutenzioni degli impianti, verifiche periodiche obbligatorie per legge, situazioni di emergenza, consegna merci ordinate, ecc.).

I fornitori devono attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione e di cautela di seguito riportate:

FASE DI ACCOGLIENZA/INGRESSO:

1. Rimanere all'esterno della portineria/ufficio/area di accesso e farsi riconoscere, fornendo la documentazione/dichiarazione verbale attestante il servizio da svolgere;
2. Utilizzare TASSATIVAMENTE i dispositivi di protezione (mascherina e guanti monouso);
3. Rispettare il distanziamento sociale di 1 metro almeno;
4. In assenza di dispositivi, non è consentito l'accesso.

FASE DI TRANSITO/CARICO E SCARICO:

1. È TASSATIVAMENTE VIETATO ALLONTANARSI dal mezzo; se possibile rimanere a bordo del proprio mezzo;
2. Sono consentite solo ed esclusivamente, dove previsto, le attività di carico/scarico;
3. Se il carico/scarico richiede la discesa dal mezzo, deve essere mantenuta la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
4. È VIETATO l'ingresso negli uffici;
5. È VIETATO l'utilizzo dei servizi igienici, riservati al personale dell'Istituto.

Quanto previsto nel presente Protocollo si estende anche ai lavoratori di eventuali imprese in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei plessi scolastici dell'Istituto. In questo caso, la scuola è tenuta a vigilare affinché i lavoratori delle stesse imprese, che operano a qualunque titolo nel perimetro scolastico, ne rispettino integralmente le disposizioni.

In ogni caso, va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole dell'Istituto, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali scolastici di cui al precedente punto.

19. PULIZIA DEI LOCALI-COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici puliranno periodicamente, intensificando tali operazioni, i locali della Scuola, ivi compresi androni, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente. La pulizia sarà approfondita ed effettuata con detergente neutro di superfici.

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al termine delle attività, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali. La pulizia sarà approfondita ed effettuata con detergente igienizzante specifico per superfici con **etanolo almeno al 70% o ipoclorito di sodio allo 0,1%** ad ogni contatto sospetto e, in ogni caso, almeno 1 volta al giorno.

Verranno pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, ecc. con detergente igienizzante specifico per superfici con alcool almeno al 70% o ipoclorito di sodio allo 0,1%, ad ogni contatto sospetto e, in ogni caso, almeno 1 volta al giorno.

La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura ogni volta che vengono utilizzati. Verrà utilizzato lo stesso detergente sopra richiamato. Considerare **l'uso di un disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo** o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.

Verranno igienizzati i pavimenti almeno 2 volte la mattina con detergente igienizzante a base di cloro stabilizzato o ipoclorito di sodio allo 0,1%.

Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i DPI durante le attività di pulizia (camici monouso, guanti, mascherina, visiera o occhiali). Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia. L'igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi

DPI come guanti. Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati. Dopo ogni singola operazione i collaboratori scolastici cambieranno i guanti dopo aver igienizzato le mani.

I collaboratori scolastici avranno il compito, inoltre,

- di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nell'edificio e nelle aule siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica;
- di pulire bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, computer etc. prima dell'inizio delle attività e dopo (quindi ogni giorno almeno 2 volte al giorno);
- di vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta;
- di pulire i bagni dopo ogni uso;
- di sanificare e igienizzare le cattedre, i computer e lo spazio occupato dagli insegnanti ad ogni cambio di insegnante in classe;
- di sanificare e igienizzare le postazioni nei laboratori prima e dopo l'uso da parte delle alunne e degli alunni e del personale docente.

20. SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti di contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico del lavoro può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

I lavoratori interessati dovranno segnalare al Dirigente Scolastico situazioni di particolare fragilità e il possesso di patologie attuali o pregresse rientranti nelle casistiche previste dal D.L. n. 32. Il Dirigente provvederà, a tutela del lavoratore e nel rispetto della privacy, alla segnalazione al Medico Competente al fine di verificare "l'idoneità alla mansione" (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, art. 41, c. 2 lett. e-ter), e di valutare profili specifici di rischiosità.

Inoltre per alunne e alunni fragili si intendono le alunne e gli alunni esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, come da relativa circolare dirigenziale.

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico c'è bisogno anche di una collaborazione attiva di tutto il personale, delle famiglie, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. Le misure previste a scuola, infatti, qualora non accompagnate dai comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia messi in atto da ciascuna componente, alunni, genitori, docenti e personale ATA risulterebbero insufficienti alla protezione/prevenzione.

La presente nota è correlata di quattro allegati.

Il Dirigente Scolastico

prof. Paolo SAGGESE